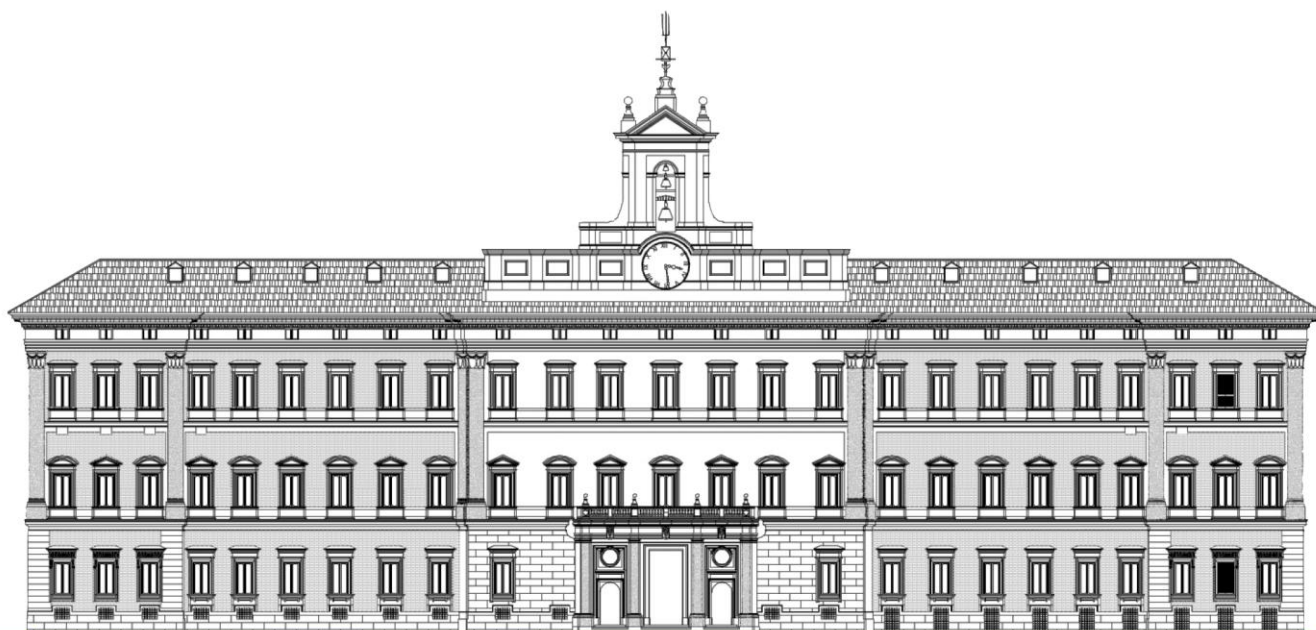




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 362

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici

N. 127 – 23 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 362

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività
commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico,
culturale e paesaggistico dei centri storici

N. 127 – 23 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 3 -
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ	- 3 -
ARTICOLO 2.....	- 4 -
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO NEI CENTRI STORICI	- 4 -
ARTICOLO 3.....	- 5 -
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI NEL CENTRO STORICO	- 5 -
ARTICOLO 4.....	- 6 -
DISCIPLINA SPECIFICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI	- 6 -
ARTICOLO 4-BIS	- 6 -
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	362
Titolo:	Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Andreuzza (LEGA)
Commissione competente:	X (Attività produttive)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione X (Attività produttive), in sede referente, e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri (seduta del 14 luglio 2026).

La proposta di legge non è corredata di relazione tecnica.

Si esaminano le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione e finalità

Le norme stabiliscono che il provvedimento in esame, al fine di salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, detta disposizioni per la valorizzazione della qualità e delle tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e degli

esercizi artigianali (comma 1), prevedendo misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale, in conformità ai principi contenuti nella direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno all'Unione europea, e al decreto legislativo n. 59 del 2010 di attuazione della predetta direttiva, nonché tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 222 del 2016¹ (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano le finalità del provvedimento in oggetto, stabilendo che il medesimo contiene misure a tutela della qualità delle attività commerciali e artigianali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, atteso il carattere programmatico e ordinamentale delle disposizioni in esame.

ARTICOLO 2

Regolamentazione del commercio e dell'artigianato nei centri storici

Le norme consentono ai comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, quelle rappresentative degli artigiani e dei consumatori, di individuare² ambiti territoriali all'interno del centro storico³ entro cui siano applicabili peculiari prescrizioni per regolare l'esercizio delle attività commerciali secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 (comma 1).

Nei predetti ambiti territoriali, viene inoltre conferita ai comuni la facoltà di vietare l'esercizio di determinate attività commerciali e artigianali, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, quando sono incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, nonché relativi alla sicurezza e alla salute pubblica (comma 2).

¹ Recante norme in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

² In accordo con i distretti urbani del commercio ove presenti.

³ Sulla base dei criteri e requisiti individuati al successivo articolo 3.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame consentono ai comuni di individuare degli ambiti territoriali all'interno dei propri centri storici entro cui applicare prescrizioni per l'esercizio delle attività commerciali e artigianali, che possono anche vietare l'esercizio di alcune di esse, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, qualora risultino incompatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio culturale, nonché della sicurezza e della salute pubblica.

Al riguardo, considerato, da un lato, il carattere facoltativo della disposizione in esame, dall'altro, il fatto che essa dovrebbe essere necessariamente attuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbe valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita non solo all'articolo 2, ma più in generale all'intero provvedimento, posto che l'articolo in esame risulta strettamente collegato ai successivi articoli del testo.

ARTICOLO 3

Criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali nel centro storico

La norma definisce i seguenti criteri per l'individuazione degli ambiti territoriali di cui al precedente articolo 2:

- l'esistenza di testimonianze di valore storico e artistico o di zone iconiche [comma 1, lettera *a*)];
- la presenza di luoghi storici del commercio o di botteghe artigiane che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 2024⁴ [comma 1, lettera *b*)];
- la presenza di aree di interesse paesaggistico, culturale o di particolare interesse turistico, religioso, enogastronomico [comma 1, lettera *c*)].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame definisce i criteri sulla base dei quali i comuni possono individuare gli ambiti territoriali nei centri storici di cui al precedente articolo 2.

⁴ Recante la costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 2.

ARTICOLO 4

Disciplina specifica degli ambiti territoriali

La norma stabilisce che, nei predetti ambiti territoriali, i comuni possono adottare, previa istruttoria e con regolamentazione soggetta a verifica periodica, prescrizioni relative a:

- tipologie commerciali e artigianali consentite [comma 1, lettera *a*]);
- distanze minime da rispettare tra gli esercizi commerciali e artigianali per l'apertura e in caso di trasferimento dell'attività [comma 1, lettera *b*]);
- orari di apertura da fissare nel rispetto della sicurezza urbana e della quiete pubblica [comma 1, lettera *c*]).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame specifica l'oggetto delle prescrizioni adottabili dai comuni per regolare l'esercizio delle attività commerciali e artigianali nei suddetti ambiti territoriali.

Al riguardo, si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 2.

ARTICOLO 4-bis

Clausola di salvaguardia

La norma prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame reca la clausola di salvaguardia in favore delle autonomie speciali.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.